

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del servizio pubblico di acquedotto a valere per l'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto del Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2023, sottoscritto in data 28.11.2022, ed in particolare il punto 1.3 *Modelli tariffari collegati al ciclo dell'acqua e bonus idrico* che definisce quanto segue:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le Province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;
3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione; si concorda di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna prot. P324/2023/29-2023-18/8.4.5-2022-1/31.01.2023.

Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999 e n. 3413 del 22.12.2000 con cui è stato definito il modello tariffario omogeneo da applicare al servizio pubblico di acquedotto, in attuazione dell'art. 9 della L.P. 15.11.1993 n. 36 e s.m..

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2516 del 28.11.2005 con cui sono state introdotte rilevanti modifiche al modello tariffario, applicate a partire dall'anno 2007.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 09.11.2007 con cui è stato approvato il Testo Unico del modello tariffario, concernente la summa delle disposizioni in materia (delibere della Giunta Provinciale) susseguitesisi nel tempo e contenente alcune modifiche e integrazioni rispetto alla struttura tariffaria in vigore nel 2007.

Viste le circolari n. 1/99 del 18.01.1999 e n. 18/99 del 25.10.1999 del Servizio Finanza Locale della P.A.T. e le circolari n. 7 del 13.04.2006 e n. 13 del 15.11.2007 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T..

Atteso pertanto che il modello tariffario scaturente dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2516/2005 e n. 2437/2007, prevede sostanzialmente:

- la distinzione dei costi in costi fissi (costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua consumata dalle utenze) ed in costi variabili (connessi a tale quantità);

- la previsione di un'incidenza massima dei costi fissi sui costi totali non superiore al 45%;
- l'applicazione di una quota di tariffa fissa, atta a coprire i costi fissi, considerati per un massimo del 45% dei costi totali;
- la determinazione della quota variabile in base al rapporto tra costi variabili del servizio - considerati comunque in misura non inferiore al 55% dei costi totali - ed il quantitativo di acqua consumato dalle utenze;
- l'obbligo a partire dall'anno 2008 dell'integrale copertura dei costi, sia fissi che variabili;
- la possibilità di stabilire tariffe differenziate per le seconde case rispetto alle abitazioni dei residenti e di prevedere una tariffa fissa per gli usi non domestici differenziata rispetto agli usi domestici;
- la previsione che la tariffa per "abbeveramento bestiame" debba essere determinata in misura pari al 50% della tariffa intera, sia per quanto concerne la quota fissa che la quota variabile;
- l'applicazione di una tariffa forfettaria annua svincolata dal consumo per l'uso antincendio, applicata per singola bocca;
- la possibilità di introdurre nell'ambito della tipologia di tariffa "uso non domestico" una tariffa "uso orto/giardino/irrigazione", relativa ad orti e giardini di pertinenza di abitazioni civili, applicabile solo in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso e non ad un uso promiscuo di tipo domestico;
- la possibilità di applicare una tariffa gratuita per i consumi delle fontane pubbliche e per le bocche antincendio e gli idranti pubblici.

Dato atto che la stessa circolare n. 13 di data 15 novembre 2007 prot. n. 11718/07 – D.16 del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento sancisce l'obbligo della copertura totale dei costi fissi.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 07.03.2022 mediante la quale si approvavano le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto valide per l'anno 2022 ricavate applicando il modello tariffario approvato dalla P.A.T. con deliberazione n. 2516 di data 28.11.2005.

Riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, modificativo dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione.

Vista la nota pervenuta dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento in data 02/01/2023 prot. 08/2023 avente ad oggetto: "differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023;

Visto il piano dei costi di gestione del servizio acquedotto di questo comune per l'anno 2023 come evidenziato nella "Tabella 1", e le specifiche tabelle con le quali vengono precisati i costi relativi all'imputazione delle spese per il personale "Tabella 2", relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico-mutui "Tabella 3", dell'imputazione ammortamento impianti "Tabella 4" e relativi alle voci di costo del pre-consuntivo 2022 "Tabella 5" predisposte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune che, meritevoli di approvazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che non ci si avvale della differenziazione della quota fissa tra utenze civili ed utenze produttive tramite l'utilizzazione di parametri variabili da uno a quattro, in quanto nella quasi totalità delle utenze produttive non si rilevano potenzialità di consumo significative.

Rilevato che il sistema tariffario, come risulta dalla "Tabella 6", così come predisposto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune, si fonda sulla determinazione:

- della quota fissa per le tipologie di utenze per uso domestico/non domestico pari ad Euro 24,8083.= + I.V.A.;

- della tariffa base unificata per uso domestico pari ad Euro 0,2881.= al mc. + I.V.A. suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 30.000;
- della quota fissa per le tipologie di utenze relative all'uso abbeveramento bestiame pari ad Euro 12,4042.= + I.V.A.;
- della tariffa base unificata per abbeveramento bestiame pari a Euro 0,1440.= al mc. + I.V.A. suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 2.000;
- delle tariffe relative a ciascuna categoria di utilizzo così come individuate con il Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto potabile comunale approvato con deliberazione consiliare n. 27 di data 07.09.2005, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30/2006, n. 29/2007, n. 23/2010 e n. 44/2020 e per ciascun scaglione.

Rilevato che dalla disamina dei costi fissi imputati al servizio di acquedotto emerge la loro determinazione pari al 45% del totale costituito dai costi fissi e dai costi variabili, facendo confluire la quota rimanente nei costi variabili.

Dato atto inoltre che sono state definite:

- una tariffa per il primo scaglione delle utenze civili – uso domestico ridotta del 10% rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa per il secondo scaglione delle utenze non domestiche maggiorata del 15% rispetto alla tariffa base unificata;
- una tariffa per il secondo scaglione relativa alle utenze degli edifici pubblici maggiorata del 05%;
- una tariffa maggiorata per il secondo scaglione delle utenze per uso speciali maggiorata del 10%;
- una tariffa unica per uso abbeveramento bestiame pari al 50% rispetto alla tariffa base unificata.

Rilevato che per bilanciare le agevolazioni sopra individuate sono state maggiorate le tariffe per le altre utenze e per gli altri scaglioni.

Considerato che nel nuovo sistema tariffario così delineato si raggiunge la totale copertura dei costi, unitamente a processi di miglioramento gestionale e di servizio.

Ritenuto di determinare le tariffe a contatore per ciascuna categoria e per ciascun scaglione relative al servizio acquedotto, così come riportate nello schema allegato "Tabella 6" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la percentuale di copertura è del 100,00 %, come evidenziato nello schema allegato alla presente deliberazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ufficio distaccato di Dambel, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Ravvisata la necessità di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 28.04.2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 28.04.2022 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per il triennio 2022-2024, con l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e ss.mm.

Visto il decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295

dd. 19.12.2022, ed in particolare il comma 2 dell'articolo unico, con cui si autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino al termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, fissato al 31 marzo 2023. Successivamente, con legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 dd. 29.12.2022, ed in particolare con il comma 775 dell'articolo 1, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023.

Ricordato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.

Visto che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. 18/2015 prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm..

Vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e ss.mm., ed in particolare l'art. 9.

Visto il Testo Unico degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di **approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza dal primo gennaio 2023, il piano dei costi complessivi di gestione del servizio acquedotto per l'anno 2023 nell'importo complessivo di Euro 15.188,21.= formato dalla "Tabella 1", e le specifiche tabelle con le quali vengono precisati i costi relativi all'imputazione delle spese per il personale "Tabella 2", relativi alla valutazione del patrimonio impiantistico-mutui "Tabella 3", dell'imputazione ammortamento impianti "Tabella 4" e relativi alle voci di costo del pre-consuntivo 2022 "Tabella 5", predisposte dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del comune, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **determinare** le tariffe di ciascuna categoria e di ciascun scaglione connessa ai mc. di consumo relative al servizio di acquedotto comunale per l'anno 2023 secondo la "Tabella n. 1 e 6" allegata che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
3. di **determinare** per l'anno 2023 la quota fissa per tutte le tipologie di utenze domestiche/non domestiche pari ad Euro 24,8083.= al mc + I.V.A., ad eccezione della quota fissa per utenze abbeveramento bestiame che ammonta ad euro 12,4042.= + I.V.A.;
4. di **determinare** la tariffa base unificata per l'anno 2023 pari ad Euro 0,2881.= al mc. + I.V.A. suddividendo i costi variabili, comprensivi della quota di costi fissi non ammissibili per il calcolo della quota fissa, per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a mc. 30.000 e della tariffa base unificata per abbeveramento animali pari ad euro 0,1440.= al mc.= + I.V.A. per i metri cubi di acqua presunti che si ritiene di erogare pari a 2.000;
5. di **determinare** per le fontane pubbliche comunali una tariffa gratuita;

6. di **dare atto** che la quota fissa e le fasce di consumo nell'anno di inizio utenza ed in quello di cessazione sono da rapportare al periodo di utilizzo dell'utenza stessa;
7. di **stimare** il gettito complessivo del servizio in Euro 15.188,21.= + I.V.A. da iscriversi nel Bilancio di Previsione 2023-2025, pari al 100% del costo complessivo;
8. di **dare atto** che il rapporto annuale di copertura dei costi del Servizio quali risultanti dalla somma dei costi fissi e variabili con le entrate previste è del 100%;
9. di **provvedere** all'inoltro della presente deliberazione di determinazione delle tariffe al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2516 di data 28.11.2005 e n. 2437 di data 09.11.2007;
10. di **dichiarare**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni di urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2, visto che le tariffe decorrono dal primo gennaio 2023;
11. di **comunicare** l'avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
12. di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.